


SCUOLA DI RESTAURO DI BOTTICINO
Corso quinquennale
Restauratore di Beni Culturali

REGOLAMENTO DIDATTICO



Art.1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei corsi per l'insegnamento del restauro della Fondazione Enaip Lombardia - Scuola regionale per la valorizzazione dei beni culturali di Botticino¹.
2. I criteri e il livello qualitativo dei corsi della Scuola, i piani di studio, i requisiti organizzativi e di funzionamento, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, nonché le caratteristiche del corpo docente, si adeguano a quanto trasmesso e approvato dalla *Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento di restauro*, in coerenza con i DM del 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87.

Art. 2 Ordinamento dei corsi

1. La Scuola di Restauro Enaip di Botticino attiva corsi in Conservazione e restauro di beni culturali. Tali percorsi sono a ciclo unico, hanno una durata quinquennale e sono articolati in 300 crediti formativi (CFU) corrispondenti ai crediti dell'ordinamento universitario.
2. Il numero degli studenti da ammettere ai corsi² è indicato nell'informativa relativa alla selezione preliminare pubblicata annualmente.
3. Obiettivo del corso è fornire conoscenze interdisciplinari storico-critiche e tecnico-scientifiche finalizzate alla conservazione e al restauro dei beni culturali. Al termine del percorso quinquennale gli studenti acquisiscono capacità:
 - a. analitiche, finalizzate all'esame e alla valutazione della tecnica dello stato di conservazione dell'opera;
 - b. progettuali, per l'individuazione di metodi, materiali e tecniche per la conservazione e il restauro dei beni culturali;
 - c. esecutive, attraverso la realizzazione diretta dell'intervento di conservazione e restauro dei beni culturali;
 - d. di direzione tecnica degli interventi di conservazione, manutenzione e restauro dei beni culturali;
 - e. di attività di ricerca e sperimentazione nel campo della conservazione e restauro dei beni culturali;
 - f. di attività didattica teorica e pratica.
4. In esito al superamento dell'esame finale, avente valore di esame di Stato abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali, la Scuola di Restauro Enaip di Botticino conferisce il titolo, denominato "diploma", equiparato al diploma di laurea magistrale come previsto dall'art. 29, comma 9, del Codice di Beni culturali e del Paesaggio e dal DM del 26 maggio 2009, n. 87, ed in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali.

¹ Da qui in poi: Scuola di Restauro Enaip di Botticino.

² Vedi prove di selezione all'articolo 3 – comma 3.

Art. 3 Struttura organizzativa della Scuola

1. L'assetto organizzativo della Scuola di Restauro Enaip di Botticino è così strutturato:
 - il Direttore della Scuola,
 - il Coordinatore dei corsi di restauro,
 - il Tutor didattico-organizzativo,
 - il Consiglio didattico.
2. Il Direttore della Scuola è nominato dalla Direzione regionale di Fondazione Enaip Lombardia. Il Direttore programma e coordina il funzionamento generale della Scuola, organizza le attività connesse allo svolgimento delle prove di ammissione degli studenti; è responsabile della formulazione e dell'attuazione dei programmi di insegnamento; gestisce il personale docente e di supporto alle attività didattiche.
3. Il Coordinatore è nominato dal Direttore della Scuola - d'intesa con la Direzione regionale -, il ruolo può essere assunto dal Direttore stesso che si avvale della collaborazione di altri professionisti; organizza i corsi e ne cura il puntuale svolgimento, esercita le funzioni di coordinamento didattico dei docenti; cura l'organizzazione degli esami.
4. Il Tutor didattico organizzativo rappresenta il punto di riferimento per gli studenti e ne segue il curriculum di studio, garantisce il raccordo tra studenti/docenti e staff e collabora nella cura del setting di apprendimento, organizza e accompagna i tirocini, collabora alle iniziative di orientamento; è nominato dal Direttore della Scuola che può assegnare parte delle attività a diversi soggetti.
5. Il Consiglio didattico è presieduto dal Direttore della Scuola e coinvolge il Coordinatore, il Tutor, i Referenti didattici dei diversi PFP, indicati dallo stesso Direttore; si riunisce per impostare e realizzare la collaborazione interdisciplinare, seguire il monitoraggio delle attività formative e degli apprendimenti, formulare proposte ed esprimere pareri in merito.
6. Il Direttore e lo staff organizzativo si avvalgono di un Ufficio di Segreteria Didattica.
7. Per ciascun anno di corso viene eletto dagli studenti un rappresentante che cura il raccordo con lo staff della Scuola.

Art. 4 Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Sono ammessi al Corso quinquennale gli studenti:
 - in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore o di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
 - cittadini italiani o comunitari. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione Europea, purché in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto per i cittadini comunitari;
 - in possesso di una dichiarazione sullo stato di buona salute psico-fisica con riferimento alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante prescelto comporta.

La Scuola garantisce la partecipazione alla selezione preliminare di candidati disabili, riservandosi di verificare se l'handicap possa essere di impedimento alle attività pratiche svolte nell'ambito del PFP scelto dal candidato.

2. Poiché il corso prevede un'ampia attività pratica di laboratorio e restauro che comporta l'assegnazione di postazioni-lavoro, l'accesso è a numero annualmente programmato.
3. L'accesso al corso quinquennale avviene attraverso una selezione preliminare con prove attitudinali di contenuto tecnico e una prova teorica, secondo quanto previsto dal DM del 26 maggio 2009, n. 87. Il numero degli studenti da ammettere ai corsi per ciascun Percorso Formativo Professionalizzante (PFP) attivato è determinato nell'informativa relativa alla selezione annualmente emanata.

Art. 5 Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è di 5 anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 300 CFU, comprensivi degli insegnamenti, delle altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica di profitto, effettuata con le modalità definite all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 6 Attività Formative

1. All'atto dell'iscrizione al primo anno, è richiesto allo studente di indicare uno specifico PFP tra quelli inseriti nel piano dell'offerta formativa a cui si riferiranno le discipline di indirizzo e le attività pratico-laboratoriali di restauro presenti nel piano generale degli studi.
2. Le attività formative sono strutturate in semestri; le materie di insegnamento, il numero delle ore, nonché i crediti relativi alle singole materie, alle altre attività formative e alla prova finale sono determinati nel programma dei corsi, in coerenza con il piano di studi trasmesso e approvato dalla *Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento di restauro* e potranno subire variazioni ed integrazioni approvate annualmente dal Direttore della Scuola. Il programma prevede lezioni teoriche, esercitazioni nei laboratori, applicazioni pratiche nei laboratori di restauro e in cantieri esterni, come definito nel calendario didattico.
3. Le attività formative sono creditizzate - 1 CFU corrisponde a 25 ore di impegno di uno studente - di norma secondo una ripartizione di 8 ore di lezione frontale, seminari o analoghe attività, e di 17 ore di studio personale o altre attività formative di tipo individuale. Le esercitazioni corrispondono invece a 16 ore di attività in aula e 9 ore di studio personale o altre attività formative di tipo individuale. Le attività pratico-laboratoriali di restauro corrispondono normalmente a 25 ore per ogni credito; gli stage corrispondono a 30 ore per ogni credito. Come previsto dal piano di studi presentato, le ore dedicate alle attività tecnico-pratiche previste superano il 50% del monte ore complessivo.
4. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 2 del DM del 26 maggio 2009, n. 87, per le attività tecnico-pratiche e di laboratorio/cantiere di restauro dichiarate nel piano di studi, il previsto rapporto massimo docente-studenti 1:5 viene rispettato nella programmazione degli incarichi didattici.
5. I manufatti oggetto delle attività didattiche di restauro in laboratorio e in cantiere sono costituiti da beni culturali, di cui all'articolo 10 del Codice, in misura non inferiore a 80%, e per il resto da manufatti originali di interesse culturale ancorché non vincolati o non vincolabili, oltre ad attività propedeutiche.

Art. 7 Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività formative è obbligatoria per l'accesso e il superamento della prova d'esame di ogni singolo insegnamento. Le assenze non possono superare il 25% del monte ore totale di ciascun insegnamento. Il Direttore della Scuola di Restauro Enaip di Botticino prende in esame i singoli casi e valuta se ci siano motivazioni di impedimento tali perché siano attivate delle sessioni speciali per il recupero delle ore perse, ovvero possibili deroghe con obblighi sostitutivi, ovvero il completamento del corso in annualità successive.

Art. 8 Esami e verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Sono previste due sessioni d'esame per ciascuna annualità, il periodo di svolgimento degli appelli viene fissato per ogni anno formativo, in coerenza con il termine dell'attività didattica dei singoli insegnamenti.
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta, oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla, o prova di laboratorio, o esercitazione al computer. Le modalità di accertamento sopra indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono definite in accordo con il docente responsabile dell'attività didattica.
4. La valutazione dello studente sarà espressa in trentesimi, con possibilità di lode. Nel caso di insufficienza in un esame afferente a una materia di insegnamento teorico, pari ad un voto inferiore a diciotto, o nel caso di rifiuto da parte dello studente, lo stesso potrà ripetere la prova nelle sessioni di esame successive. L'insufficienza, pari ad un voto inferiore a diciotto, in uno degli esami afferenti alle attività di restauro, determina il non superamento dell'annualità. In casi eccezionali, concordati tra la Direzione e i Docenti-restauratori di riferimento, riguardo ai soli aspetti di approfondimento teorico-metodologico delle discipline tecniche del restauro, potrà essere previsto un secondo colloquio integrativo da superare comunque prima dell'attivazione del successivo anno formativo.
5. L'ammissione alla V annualità, dedicata nelle discipline tecniche del restauro al laboratorio di tesi, sarà subordinata al superamento di tutti gli esami relativi agli insegnamenti preliminari e necessari per lo svolgimento degli interventi e/o ricerche/studi afferenti la prova finale, con particolare riferimento agli insegnamenti delle prime tre annualità.

Art. 9 Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative previste nel piano di studio e aver acquisito almeno 300 crediti, ivi compresi quelli di preparazione alla prova finale, a seguito della formale approvazione degli elaborati da parte dei relatori/correlatori, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale. Qualora i relatori/correlatori non approvino gli elaborati finali, lo studente dovrà sostenere la prova finale in successiva sessione.
2. Tale prova ha valore di esame di Stato abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali, in seguito alla quale viene rilasciato un titolo equiparato alla laurea magistrale in attuazione dell'art. 1, comma 3, del DM 87/09 e dell'art. 29 comma 9 del D.Lgs. 42/04.
3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché su ogni altro elemento rilevante.
4. La prova finale è articolata in due prove, la prima connotata da aspetti tecnici-operativi, la seconda di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto.
5. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.
6. Secondo quanto definito dall'art. 6 del DM del 26 maggio 2009, n. 87, la Commissione strutturata per la prova finale è composta da 7 membri, nominati dalla Scuola e comprende almeno 2 membri designati dal MIBAC tra gli iscritti nel Registro dei restauratori da almeno 5 anni, nonché due docenti universitari designati dal MIUR.
7. Il punteggio finale è espresso in centodecimi (110). Il punteggio viene calcolato partendo dalla media ponderata dei voti riportati durante il percorso formativo, rapportata a 110, arrotondata al numero intero più vicino, che costituisce la base di calcolo. A tale valore viene aggiunto il punteggio relativo alla discussione dell'elaborato scritto, fino ad un massimo di 8 punti, attribuito dalla Commissione. Qualora il voto finale sia 110, può essere concessa la lode, su proposta del Presidente della Commissione. Possono altresì essere riconosciute la menzione alla carriera e la dignità di stampa.
8. Per quanto riguarda ulteriori specifiche, si rimanda all'allegato "Regolamento per lo svolgimento dell'esame finale", parte integrante del presente atto.

Art. 10 Riconoscimento della formazione pregressa

1. Salvo diverse disposizioni, il Direttore della Scuola - con supporto dei docenti coinvolti e/o di una *Commissione per il riconoscimento dei crediti* - valuterà il riconoscimento dei crediti già conseguiti dagli studenti che intendono iscriversi al corso quinquennale.
2. In particolare valuterà discrezionalmente le istanze pervenute e dichiarerà, mediante apposita comunicazione:
 - a) la convalida totale degli esami sostenuti in base all'effettiva rispondenza/affinità delle attività didattico-formative a quelle previste dai piani di studi della Scuola, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
 - b) il riconoscimento parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto;
 - c) il riconoscimento di parte dei crediti acquisiti con l'esenzione parziale o completa dall'obbligo di frequenza in determinate attività formative, mantenendo il vincolo del superamento dei relativi esami di profitto.

Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 11 Norme transitorie

1. Tutto ciò che non risulta contemplato nel presente regolamento ed attiene all'oggetto dello stesso, è disciplinato, in via transitoria, dal Direttore.
2. Eventuali variazioni o integrazioni al presente regolamento dovranno essere approvate e messe contestualmente agli atti.